

IMPOSTA DI SOGGIORNO

ANNO 2026

COMUNE DI NUMANA

Tabella informativa da esporre nelle strutture ricettive ai sensi dell'art. 5 comma 1 del vigente Regolamento comunale.

Nel Comune di Numana è istituita l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 con Delibera di Consiglio n. 10 del 12.03.2015. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1.04.2015.

Le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2026 sono state approvate con delibera di Giunta n. 185 del 02.12.2025 e pubblicate al MEF come da norma di legge.

TARIFFE 2026

Categoria	Tariffa €/giorno
alberghi 4 stelle	€ 2,00
alberghi 3 stelle	€ 1,50
alberghi 1/2 stelle	€ 1,20
altre strutture ricettive	€ 1,00
Alberghi 5 stelle	€ 2,50

DISCIPLINA

L'imposta è corrisposta dai soggetti non residenti nel Comune di Numana per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi per il periodo dal 1 aprile al 30 settembre di ciascuno anno.

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del 3° anno di età;
- b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- c) il personale appartenente alle forze o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
- e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dall'Autorità Pubblica per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. b), c), e d), l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione.

IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI NUMANA

OBBLIGHI DEL GESTORE

VERSAMENTI

I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Numana delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta al termine del loro soggiorno, entro l'ultimo giorno del mese successivo, con le seguenti modalità:

a) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria alle seguenti coordinate IBAN:
IT 39 V 08549 37470 000000000992 ;

b) mediante pagamento diretto, in contanti, presso gli sportelli della Banca Credito Cooperativo Filottrano e Camerano - Tesoreria comunale – via Flaminia n. 66;

c) mediante versamento diretto con POS/PagoBancomat presso l'Ufficio Tributi dell'Ente;

- In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire un versamento cumulativo per tutte le strutture..

- Qualora l'imposta da versare mensilmente non superi l'importo di € 20,00, il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento alla scadenza successiva.

La causale del riversamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione esatta della struttura ricettiva che effettua il riversamento;

- "versamento imposta di soggiorno";

- mese e anno di riferimento;

DICHIARAZIONI

Con l'ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 , le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che i gestori di strutture ricettive assumono la qualifica di responsabili d'imposta, superando il precedente inquadramento come agenti contabili, previsto dal decreto legge 34/2020, convertito in L. 77/2020.

Tuttavia in assenza di specifiche comunicazioni ufficiali da parte della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per le Marche permane l'obbligo per il gestore della struttura ricettiva di presentare il conto della gestione relativo alle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno.

Pertanto entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento il gestore è tenuto a trasmettere al Comune il conto di gestione redatto su modello 21 disponibile sulla piattaforma Stay tour.

Resta inoltre l'obbligo di presentare una dichiarazione cumulativa annuale, esclusivamente in via telematica, tramite il Portale dell'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La Responsabile Ufficio Tributi
dott.ssa A. Cialabrini